

# Gestione-Rifiuti.it



## Regione Abruzzo

### Legge Regionale n. 146 del 16 dicembre 1998

#### Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

(B.U.R. Abruzzo speciale del 22-12-1998)

#### ART. 1

##### (Oggetto e finalità)

1. La presente legge, in attuazione di quanto disposto dall'art. 3, commi da 24 a 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", di seguito indicata come "legge statale", disciplina:

- a. l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso amministrativo e quanto non previsto dalla legge statale istitutiva del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;
- b. la determinazione dell'ammontare del tributo, di cui all'art. 3, comma 29 della legge statale;
- c. le modalità di versamento del tributo e di presentazione della dichiarazione, di cui all'art. 3, comma 30, della legge statale;
- d. la disciplina delle funzioni attribuite alle Province e la delega di funzioni;
- e. le modalità e i criteri di devoluzione del gettito del tributo, delle somme derivanti dal recupero di imposta e delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative e tributarie.

#### ART. 2

##### (Oggetto del tributo)

2. Il tributo speciale istituito dall'art. 3, comma 24 della legge statale, si applica ai rifiuti di cui alla normativa statale vigente compresi i fanghi palabili:

- a. conferiti in discarica;
- b. smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia;
- c. smaltiti in discarica abusiva, abbandonati o scaricati in depositi incontrollati.



# Gestione-Rifiuti.it

## ART. 3

### (Soggetti passivi)

1. Il tributo, con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento è dovuto:
  - a. dal gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo;
  - b. dal gestore di impianti di incenerimento per quei rifiuti smaltiti tal quali senza recupero di energia.
2. Il tributo è altresì dovuto, ai sensi dell'art. 3, comma 32, della legge statale, da chiunque esercita attività di discarica abusiva e da chiunque abbandona, scarica ed effettua deposito incontrollato di rifiuti.

## ART. 4

### (soggetti obbligati in solido)

1. L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva è tenuto in solido agli oneri di bonifica al risarcimento del danno ambientale e al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie previste, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva alla Regione Abruzzo – Settore Ecologia e tutela dell'ambiente – Pescara entro il 30 giugno 1996, ai sensi dell'art. 3, comma 38, della legge statale ovvero alla Provincia competente per territorio a far data dall'entrata in vigore della presente legge.

## ART. 5

### (Base imponibile e determinazione del tributo)

1. La base imponibile del tributo, di cui all'art. 3, comma 24, della legge statale è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti, determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri tenuti in attuazione dell'art. 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2. Con riferimento alla classificazione contenuta nell'art. 7 del decreto legislativo n. 22 del 1997, per l'anno 1999 l'ammontare dell'imposta è determinato:
  - a) in lire 5 al chilogrammo per i rifiuti speciali dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico;
  - b) in lire 15 al chilogrammo per gli altri rifiuti speciali;
  - c) in lire 20 al chilogrammo per la frazione secca dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta differenziata ovvero da separazione meccanica e per i rifiuti solidi urbani prodotti nei Comuni che dimostrano di avere raggiunto gli obiettivi fissati dall'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
  - d) in lire 32,5 al chilogrammo per i rifiuti solidi urbani smaltiti tal quali prodotti nei Comuni compresi nelle Comunità Montane di cui alla L.R. 6 novembre 1994, n. 92;
  - e) in lire 50 al chilogrammo per i rifiuti solidi urbani smaltiti tal quali prodotti in tutti gli altri Comuni.
3. Per gli anni successivi al 1999, la Regione fissa con propria legge, da adottare entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, l'ammontare dell'imposta. In caso di mancata determinazione dell'imposta nel termine stabilito, si intende prorogata la misura vigente.
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 29, della legge statale il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti, nonché per il coefficiente di correzione stabilito con decreto del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio, dell'Artigianato.
5. Gli scarti e sovralli di rifiuti pericolosi e di rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, derivanti da operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio in impianti a tecnologia complessa, conferiti ai fini dello smaltimento in discariche di prima categoria, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi del comma



# Gestione-Rifiuti.it

4, per i rifiuti di cui al comma 2, lettere c) e d).

6. Gli scarti e sovralli di rifiuti speciali, derivanti da operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio in impianti a tecnologia complessa, conferiti ai fini dello smaltimento in discariche di seconda categoria di tipo B e di tipo C e di terza categoria sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi del comma 4, per i rifiuti speciali di cui al comma 2, lettera b).

7. I fanghi anche palabili, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi del comma 4, per rifiuti speciali di cui al comma 2, lettera b).

8. I rifiuti conferiti in impianti di incenerimento, senza il recupero di energia sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi del comma 4, rispettivamente per i rifiuti di cui al comma 2, lettere b) e d).

## **ART. 6**

### **(Modalità di versamento)**

1. Il tributo è versato dai soggetti passivi, ai sensi dell'art. 3, comma 30 della legge statale, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito commisurato ai quantitativi conferiti in ciascun trimestre solare, alla Regione Abruzzo su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione, con l'obbligo di indicazione della causale.

2. Il tributo, determinato ai sensi dell'art.5, è versato arrotondando l'importo dovuto alle 500 (cinquecento) lire superiori.

## **ART. 7**

### **(Presentazione della dichiarazione)**

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno i soggetti passivi devono produrre una formale dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, contenente i seguenti dati:

- a) denominazione, sede, codice fiscale e partita IVA della ditta e generalità del legale rappresentante;
- b) ubicazione della discarica o dell'impianto di incenerimento regolarmente autorizzati;
- c) quantità annuali complessive dei rifiuti conferiti, suddivisi per ciascuna tipologia di rifiuto, indicando, altresì, il trimestre dell'avvenuto conferimento in discarica o nell'impianto di incenerimento;
- d) quantità annuali di fanghi conferiti, suddivisi per settore produttivo di provenienza;
- e) indicazione specifica di tutti i versamenti trimestrali effettuati nell'anno di riferimento.

2. La dichiarazione è presentata al Servizio Affari Finanziari e Ragioneria – Ufficio Tributi e Vigilanza Finanziaria della Regione Abruzzo – L'Aquila, che provvede ad inviarne copia alla Provincia territorialmente competente. In caso di spedizione con raccomandata postale fa fede, per la data di presentazione, il timbro apposto dall'ufficio accettante.

## **ART. 8**

### **(Delega alle Province)**

1. Le funzioni concernenti l'accertamento del tributo, l'accertamento e le contestazioni delle violazioni tributarie, nonché il relativo contenzioso amministrativo e l'eventuale rappresentanza in giudizio sia nel contenzioso amministrativo che tributario sono delegate alle Province territorialmente competenti .

2. Le Province inviano alla regione, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione della presente delega che contiene i dati relativi al contenzioso tributario e amministrativo con l'indicazione delle somme di tributo evaso recuperate e delle somme introitate



# Gestione-Rifiuti.it

derivanti dalle sanzioni amministrative e tributarie in attuazione di quanto previsto dalla presente legge.

3. Per l'esercizio delle funzioni previste dal comma 1 è assegnato a ciascuna Provincia il 5 per cento del gettito annuo del tributo, determinato secondo i criteri e le modalità dell'art. 12, 4° comma.

## **ART. 9**

### **(Accertamento e contestazione delle violazioni tributarie)**

1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 33, della legge statale redigono apposito processo verbale da trasmettere al competente ufficio provinciale entro sessanta giorni dalla sua redazione.
2. La Provincia accertata la violazione, la contesta al trasgressore con invito al pagamento, in unica soluzione, della tassa evasa e della pena pecuniaria. La contestazione della violazione è comunicata all'interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Nel caso in cui dagli atti d'ufficio si ravvisi direttamente la violazione commessa, l'accertamento e la contestazione sono effettuati d'ufficio con le modalità stabilite al comma 2.
4. I soggetti interessati possono estinguere la controversia con il pagamento di una somma pari al minimo delle pene pecunarie di cui all'art. 3, comma 31, della legge statale, oltre all'ammontare del tributo evaso, degli interessi moratori e delle spese del procedimento, se il pagamento è effettuato entro trenta giorni dalla comunicazione.
5. In alternativa al pagamento di cui al comma 4, entro il medesimo termine di trenta giorni, gli interessati possono produrre memorie difensive o quant'altro ritenuto utile in merito agli atti adottati dalla Provincia, per la rettifica o l'annullamento degli stessi. Se dagli scritti difensivi e dai documenti il tributo risulti assolto o non dovuto, viene emesso provvedimento di archiviazione, dandone comunicazione all'interessato.
6. Esaurite le procedure di cui al comma 5 la Provincia, qualora riconosca sussistente la violazione, emette motivata ordinanza con la quale determina la somma dovuta per la violazione e dispone il recupero del tributo evaso, degli interessi moratori e delle spese del procedimento.
7. Qualora l'interessato non assolva la propria obbligazione come stabilita dall'ordinanza di pagamento, si procede alla riscossione coattiva, con le maggiorazioni previste, mediante la iscrizione nei ruoli esattoriali ai sensi degli articoli 63 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni.
8. l'importo del tributo evaso e degli interessi moratori va versato direttamente alla Regione, secondo le modalità di cui all'art. 6, mentre l'importo delle sanzioni amministrative e tributarie e delle spese del procedimento va versato alla Provincia.

## **ART. 10**

### **(Sanzioni amministrative)**

1. Per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica si applica la sanzione amministrativa prevista e disciplinata dall'art. 3, comma 31 della legge 28.12.1995, n. 549, così come sostituito dall'art. 15 del decreto legislativo 18.12.1997, n. 473.
2. Per l'omessa dichiarazione ovvero la presentazione di essa con indicazioni inesatte o infedeli si applica la sanzione amministrativa prevista e disciplinata dall'art. 3, comma 31 della legge 28.12.1995, n. 549, così come sostituito dall'art. 15 del decreto legislativo 18.12.1997, n. 473.
3. Per l'omesso, insufficiente o tardivo, versamento del tributo, oltre al recupero dello stesso, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare del tributo non versato o versato tardivamente. Se il ritardo nel versamento del tributo non supera i trenta giorni la pena pecuniaria è ridotta alla metà.
4. Chiunque gestisce una discarica abusiva, e chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato dei rifiuti, è soggetto al pagamento del tributo e alla sanzione amministrativa pari a tre



# Gestione-Rifiuti.it

volte il tributo medesimo.

5. L'irrogazione delle sanzioni, di cui alla presente legge, prescinde dalla eventuale applicazione delle specifiche sanzioni di cui alle norme statali e regionali vigenti; parimenti permangono invariati gli obblighi alla bonifica e alla rimessa in ripristino dell'area utilizzata come discarica abusiva, a prescindere dalle violazioni tributarie.

6. per quanto compatibili, trovano applicazione le disposizioni contenute nei decreti legislativi 18.12.1997 n. 472 e 18.12.1997 n. 473.

## **ART. 11**

### **(Decadenza e rimborsi)**

1. Le somme versate a titolo di adempimento delle disposizioni di cui alla presente legge, sono rimborsate quando risultano indebitamente o erroneamente pagate, il rimborso deve essere richiesto, con istanza in carta semplice, a mezzo raccomandata A.R. entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento.

2. La Regione provvede, a prescindere dalla presentazione dell'istanza, al rimborso delle somme versate in eccesso rispetto al dovuto nei casi in cui il diritto scaturisca da errori materiali rilevati d'ufficio.

## **ART. 12**

### **(Norma finanziaria)**

1. Il gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è iscritto nel Cap. 11690 (Tit. 1, Ctg. 1) denominato "Introiti derivanti dal tributo speciale regionale – Art. 3, comma 24, legge n. 549/95, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.

2. Una quota del 10 per cento del gettito del tributo è dovuta alle Province in ragione del gettito riferito alle discariche e agli impianti di incenerimento situati nel territorio di ciascuna provincia ed iscritto nel Cap. 291531, denominato "Quota del 10 per cento del tributo speciale regionale di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549 da destinare alle Province", dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

3. Per le finalità di cui all'art. 3, comma 27, della legge statale e per gli altri interventi previsti e disciplinati dalla legge regionale 28 novembre 1996, n. 117, il 35 per cento del gettito annuo del tributo al netto di quanto già destinato alle Province ai sensi del comma 2, è iscritto al Cap. 292210, denominato Fondo regionale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale", dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

4. A titolo di concorso nelle spese della delega previste dalla presente legge la Regione riconosce alle Province una quota pari al 5 per cento del gettito annuo del tributo, al netto di quanto già destinato ai sensi dei commi 2 e 3. Il riparto di detta quota è disposto dalla Giunta regionale d'intesa con le Province sulla base dei criteri di cui al comma 2.

5. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative e tributarie sono introitate direttamente dalle Province nei loro bilanci per essere destinate all'esercizio delle funzioni amministrative e delle attività di controllo ambientale, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 11/1997.

## **ART. 13**

### **(Norme transitorie e finali)**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Servizio regionale competente in materia di rilascio delle autorizzazioni alla gestione di discariche e di impianti di incenerimento, trasmette alle Province competenti per territorio gli atti relativi alle autorizzazioni già rilasciate.

2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge statale.



# Gestione-Rifiuti.it

## ART. 14

### (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

*Fonte: questo documento è stato estratto dal nostro ufficio tecnico dall'archivio del Bollettino Ufficiale Regionale*



**W.S.T. ITALIA S.R.L. - Div. Sicurezza Operativa Ambientale**  
SEDE LEGALE: Via P. Catte, 94 - 08100 Nuoro  
FILIALE OPERATIVA: Via Archimede, 224 -21042 Caronno P.la (VA)  
**Tel. 02/96459201 r.a. Fax 02/96458936 E-mail: [tecnico@gestione-rifiuti.it](mailto:tecnico@gestione-rifiuti.it)**  
R.E.A. 71805 Iscrizione Tribunale di Nuoro n. 267/1999 C.F. 02790920967 P.IVA 01057710913

